



## COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Via R. Margherita, 92 c.a.p. 98020 tel. 0942 737168 Fax 0942 737203  
[www.comune.pagliara.me.it](http://www.comune.pagliara.me.it) E Mail: [ragioneria@comune.pagliara.me.it](mailto:ragioneria@comune.pagliara.me.it) Codice Fiscale 00414810838

Reg. Gen. n. 466 del 05.12.2025

### AREA ECONOMICO FINANZIARIA DETERMINAZIONE N 112 DEL 05/12/2025

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE  
DECENTRATE PER L'ANNO 2025**

#### IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

L'anno Duemilaventicinque il giorno 05 del mese di Dicembre , nella Casa Comunale, io sottoscritta, Dott.ssa Briguglio Antonietta, Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, nominata con Determina Sindacale n.19 del 04/09/2025 , nel mio Ufficio. legittimata, pertanto, ad emanare il presente provvedimento non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente;

**PREMESSO** che:

- il D.lgs 265/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate risulta fare parte dell'attività gestionale, necessaria alla crescita dei dipendenti all'interno dell'Ente;
- le risorse destinate alla costituzione del fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonchè dei nuovi servizi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**RILEVATO** pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025;

**DATO ATTO** che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

**PRECISATO** che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;

• **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo; Tali risorse si suddividono ulteriormente in soggetti o non soggetti ai limiti dell’ art 23 comma 2 Dlgs 75/2017;

**RITENUTO**, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l’anno 2025 in applicazione dell’art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

**DATO ATTO che l’art. 79 comma 1 lettera a) sancisce** che l’importo del fondo viene determinato sulla base storica degli anni precedenti con l’importo unico consolidato anno relativo al 2017;

**RICHIAMATO**

-l’art. 23,comma 2 del Dlgs 25 maggio 2017, n. 75 il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n 208 è abrogato;

- l’art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell’ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017;

-il DM attuativo del 17.03.2020, concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, il quale stabilisce che a partire dall’anno 2020, il limite del salario accessorio dovrà essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai dipendenti presenti al 31.12.2018;

**RILEVATO** che tale meccanismo è volto a garantire il valore medio pro-capite tiferito all’anno 2018 e nel contempo, viene fatto salvo il limite iniziale, qualora, il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31/12/2018;

**PRECISATO** che per il predetto calcolo è stata adottata:

- ✓ la metodologia proposta dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare prot. n. 179877 del 01/09/2020;
- ✓ la deliberazione n 26/2014 della sezione Autonomie della corte dei conti, la quale chiarisce che nel concetto di “trattamento accessorio” oggetto di eventuale decurtazione di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione di posizione e di risultato corrisposta ai dipendenti titolari di posizione organizzativa;

**RICHIAMATA la delibera di Area- Economico Finanziaria n 49 del 15/12/2020, con la quale** il trattamento accessorio dell’anno 2017 permane ad essere la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2025 **pari ad € 50.718,43** e che quest’ultimo non può essere integrato nel rispetto dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17 così come modificati dall’art. 33, comma 2, del D.L 34/2019 convertito in legge 58/2019;

**RICHIAMATO**, il CCNL sottoscritto in data 21 maggio 2018, ed in particolare l’art. 67, co. 1 e 3 ai sensi del quale: “A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, co. 2 del CCNL del 22

*gennaio 2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, co. 4, lett. b) e c) del CCNL del 22 gennaio 2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.... L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";*

**RICORDATO** che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/19, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;  
dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;  
dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (**€ 83,20** per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

**INOLTRE**, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

il salario accessorio del segretario comunale,

il fondo del lavoro straordinario;

**PRESO ATTO** dell'art 79 del CCNL del 16/11/2022 **"Fondo Risorse Decentrate : Costituzione"** , il quale indica che la parte stabile del fondo è costituita annualmente :

**a) dalle risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2 lettera a),b),c)d), e,) f),g) del CCNL 21 maggio 2018:**

➤ l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di **euro 83,20** per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015:  
➤ tale incremento ammonta a **euro 2.080,00** e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN – prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);

➤ l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019, di conseguenza, occorre aggiungere alla parte stabile i valori differenziali delle varie posizioni economiche rispetto agli aumenti previsti per il livello di accesso di ogni categoria:

✓ tale incremento ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a **euro 1.004,25** e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi,;

✓ l'art. 79, comma 1, lettera b) del C.C.N.L. 16/11/2022, in virtù del quale le risorse stabili vengono incrementate con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021 di un importo su base annua ( non soggetto al limite di cui all'art. 23, c.2 D.lgs 75/2017) pari a **euro 84,50** per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018 (il Comune di Pagliara conta n. 23 dipendenti):

✓ tale incremento, ammonta ad **euro 1.943,50** e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi,;

**CONSIDERATO** che il C.C.N.L. 2019/2021 del 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1 aprile 2023): degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.) ovvero vengono a confluire nel fondo i nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche:

**DATO ATTO** che nel caso di specie l'art. 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valere sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella e acclusa al medesimo C.C.N.L.:

✓ tale incremento riferito ai rinnovi contrattuali, resta confermato nel fondo per l'anno 2025 e per gli anni successivi ed ammonta ad **euro 1.668,61**;

✓ l'art. 79 1-bis : a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all' art.13 comma 1, nella parte stabile confluiscce anche, senza nuovi o maggiori oneri la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra b 3 e b1 e tra D 3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del fondo per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 ( trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale ) al personale inquadrato nel profilo professionale della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva alla posizione economica D 3;

✓ nel fondo confluisccono anche le Retribuzioni di anzianità del personale cessato nel 2025 (art. 67 comma 2 lett. c). Occorre calcolare in parte stabile l'intero ammontare delle RIA del personale cessato nell'anno precedente, mentre in parte variabile andrà inserito "una tantum" i ratei relativi ai mesi non lavorati nell'anno di cessazioni nel 2025:

✓ nell'anno di riferimento non è presente alcuna cessazione;

**VISTO** l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/01 e successive modificazioni e integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il prospetto (che allegato alla presente e forma parte integrante e sostanziale) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 pari ad un totale lordo di **€ 57.637,09**;

- risorse stabili € 57.637,09 ;
- incrementi variabili 0,00

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2025, nell'ammontare complessivo pari ad € 57.637,09 come dal prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate –Anno 2025 allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il Fondo per le risorse decentrate 2025, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

*richiamato l'art. 80 del C.C.N.L. 2019/2021 il quale prevede che: "Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art 78 (trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett b) e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004..... Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione di personale o acquisizione di superiore area nell'anno precedente;"*

**PRESO ATTO** che sono già liquidate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

Progressioni economiche orizzontali storizzate, Indennità di comparto C.C.N.L. 22/01/2004)

**RILEVATO** pertanto che si rende necessario approvare in via provvisoria il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 al fine di legittimare l'erogazione delle voci di salario accessorio con periodicità mensile, dando atto che le risorse così determinate come da allegato A) al presente provvedimento si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dall'art. 79 del C.C.N.L. del 16/11/2022 , che non sono soggette a valutazioni discrezionali da parte dell'Amministrazione;

**RICHIAMATE** le regole contabili in merito alla costituzione del fondo per:

- mancata costituzione del fondo - I principi contabili al punto 5.2., lett. a) dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 stabiliscono che: "in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale";
- costituzione ufficiale del fondo, senza contrattazione entro il 31 dicembre - La norma prevede che: "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio";
- costituzione ufficiale del fondo e contrattazione definitiva del fondo entro il 31 dicembre - si attualizzano le condizioni di esigibilità delle prestazioni e le somme non esigibili sono imputate al Fondo pluriennale vincolato (FPV);
- riferimenti di bilancio

**PRESO ATTO** che l'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2025;

**CONSIDERATO** che il Comune ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2025 ed ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 ;

**DATO ATTO** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle RSU;

**RICHIAMATI** gli articoli 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

## DETERMINA

**PER i motivi esposti in premessa, di determinare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2025 , come da allegato A al presente atto che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente determinazione;**

**1. DI QUANTIFICARE** il succitato fondo anno 2025 in complessivi **€.57.637,09**, come risulta dall'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**2.DI DARE ATTO** che il fondo relativo all'anno 2025 di **€ 57.637,09** risulta disponibile alla contrattazione solo per € 23.173,56 , in quanto la somma di € 26.906,25 relativa al differenziale di posizione ed € 7.557,28 quale indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, sono state liquidate nell'anno di competenza (2025) così come di seguito riportato:

- a.     € 26.906,26 Fondo per Progressioni orizzontali;
- b.     € 7.557,28 Indennità di comparto;
- c.     **Il fondo da ripartire risulta essere € 23.173,56**

**3.DI DARE ATTO** che la somma trova copertura nel capitolo n 2446 per € 23.173,56 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, approvato con Delibera di Consiglio n 15 del 14/07/2025;

**4. PRECISATO CHE** i compensi Istat e gli incentivi per la progettazione risultano imputati ai ai pertinenti capitoli di bilancio;

**5. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento osserva i limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente;

**6. DI DARE ATTO** che, così come nella presente determinazione rappresentato, il Fondo risorse decentrate 2025 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

**7. DI DARE ATTO** che la spesa derivante da quanto sopra è coerente con i principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

**8. DI DARE ATTO** che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2025, rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;

**9. DI TRASMETTERE** copia della presente all'Organo di revisione economico-finanziaria, per la relativa certificazione;

**10. DI TRASMETTERE** per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

- 11. DI TRASMETTERE** copia della presente, per opportuna conoscenza, alla delegazione di parte datoriale di questo Ente;
- 12. DI PUBBLICARE** la presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione personale - contrattazione integrativa decentrata;
- 13. DI PUBBLICARE** il presente atto nelle forme e nei termini di legge.

PAGLIARA li 05.12.2025



IL RESPONSABILE DI AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
Dott.ssa Antonietta Briguglio

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267


### **APPONE**

il visto di regolarità contabile

### **ATTESTANTE**

- d. la copertura finanziaria della spesa. *Relativamente a fondo anno 2025 di € 57.637,09 risulta disponibile alla contrattazione solo per € 23.173,56, in quanto le somme di € 26.906,25 relativa al differenziale di posizione e di € 7.557,28 ed indennità di comparto sono state liquidate nell'anno di competenza 2025 capitolo 2446 €. 23.173,56 irap € 3.674,89 impegno n 318/2025*

Pagliara, 05.12.2025



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo

### **CERTIFICA**

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni  
consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_

Pagliara, lì \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**